



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI  
UFFICIO I  
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



m\_dg.DAG.12/03/2021.0053167.U

Al sig. Presidente del Tribunale di Busto Arsizio

E. p. c.

Al sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio  
info@avvocatibustoarsizio.it

**Oggetto:** Deposito a mezzo pec degli atti di impugnazione nel processo penale - pagamento dei diritti di copia ai sensi dell'art.164, comma 3, disp.att.c.p.p. - Segnalazione dell'Ordine degli avvocati di Busto Arsizio.  
Rif. prot. DAG n. 186746.E del 18 novembre 2020

È pervenuta a questa Direzione generale la segnalazione inoltrata dall'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio con e-mail del 18 novembre 2020 (prot. DAG n. 186746.E: allegato) in cui si rappresenta che nel caso di deposito degli atti di impugnazione tramite pec, secondo la previsione dell'art. 24 del d.l. 137/2020, la cancelleria, dovendo predisporre le copie richieste dall'articolo 164 disp. att. c.p.p., richiede ai difensori il pagamento dei diritti di copia secondo la tariffa vigente.

Il Presidente dell'Ordine "dissente da tale interpretazione penalizzante, tenuto conto che la previsione di cui all'articolo 164 comma 3 disp. att. c.p.p. si riferisce al solo caso di deposito materiale dell'atto, privo di copie, in cancelleria e non certo al caso di sua trasmissione telematica da parte del difensore. Del resto, apparirebbe illogico e contrario alla ratio della nuova previsione normativa chiedere al difensore di recarsi in cancelleria, al solo fine di depositare le copie dell'atto. Peraltro, le copie di cui al comma 1 dell'articolo citato non sono più necessarie, tenuto conto che la notifica alla parte pubblica e alle eventuali parti private (domiciliate ex lege presso i difensori) avviene a mezzo pec ad opera della cancelleria. Infine, è ben possibile sopperire alla necessità delle copie di cui al comma 2 dell'articolo citato, mediante trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo posta elettronica alla cancelleria del giudice adito e financo ai singoli Magistrati, modalità per altro che evita inutili e pericolose occasioni di contatto tra le persone".

Con la segnalazione in oggetto si richiede a questo Ufficio una "risposta dirimente sul punto".

Appare innanzitutto utile un *excursus* del quadro normativo di riferimento al fine di verificare la correttezza delle modalità operative poste in essere dalla cancelleria dell'ufficio indicato.

Le impugnazioni sono disciplinate dalle norme contenute nel libro IX del codice di procedura penale, che stabiliscono le modalità di presentazione e spedizione dell'impugnazione, nonché gli adempimenti di cancelleria conseguenti al deposito dell'atto nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 581-584 c.p.p.); a tali norme si aggiungono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione del c.p.p., che dettano al Capo XIII (*Disposizioni relative alle impugnazioni*) le indicazioni per la formazione del fascicolo da trasmettere al giudice di secondo grado, ovvero al giudice di legittimità (artt. 164 e ss).

In particolare, l'art. 164 disp.att.c.p.p., rubricato "*Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli*", dispone che "*1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice. 2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. 3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. 4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.*"

Dunque, secondo la normativa vigente, il mancato deposito delle copie (cartacee) dell'atto di impugnazione, necessarie non solo per la notifica alle parti, ma anche per la formazione dei fascicoli destinati all'autorità giudiziaria competente ad esaminare l'impugnazione, ha come conseguenza che le copie saranno effettuate dalla cancelleria a spese di chi ha presentato l'impugnazione.

Con l'intervento normativo d'urgenza, posto in essere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata introdotta nel sistema processuale penale la possibilità di depositare l'atto di impugnazione - in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente dal difensore - in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche indicate dalla norma (art. 24, dal comma 6-bis al comma 6-decies, D.L. 28.10.2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione n.176 del 18.12.2020 che ha introdotto i commi in questione).

Per quanto rileva in questa sede, l'art.24 cit. continua a prevedere anche l'esistenza di un fascicolo cartaceo in cui la cancelleria provvede ad inserire copia analogica dell'atto di impugnazione ricevuto tramite pec (art.24, comma 6-novies: "*Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5*"; art.24, comma 5: "*Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica*"

*certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.")*

Emerge dunque con chiarezza che l'intervento d'urgenza introdotto con il D.L. n. 137 del 2020 (come successivamente convertito) che ha introdotto il deposito a mezzo pec del gravame mira a garantire il rispetto del termine per proporre impugnazione in un periodo di emergenza in cui l'accesso agli uffici può risultare difficoltoso a causa delle restrizioni previste per gli spostamenti, ma non ha modificato le norme processuali inserite nel codice di rito, né ha inteso derogare espressamente alla specifica regolamentazione dettata dalle disposizioni di attuazione al c.p.p., che prevede la formazione di un determinato numero di copie analogiche dell'atto di impugnazione da inserire nel fascicolo cartaceo, che continuerà ad essere formato anche nel caso di deposito telematico dell'atto di impugnazione (art.24, comma 6-*novies* cit.). Milita a sostegno di tale impostazione anche l'art.590 c.p.p., che attribuisce alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata il compito di trasmettere al giudice dell'impugnazione il fascicolo contenente, oltre agli atti indicati dalla norma, l'atto di gravame proposto; infatti, in mancanza di una espressa previsione normativa relativa alla possibilità di trasmissione telematica di tale fascicolo, al deposito telematico dell'atto di impugnazione dovrà comunque seguire la predisposizione di copie cartacee dell'atto di gravame da inserire nel fascicolo dell'impugnazione (art.164, comma 2, disp.att.c.p.p.).

Per le ragioni appena esposte, non può essere condivisa la tesi di codesto Consiglio dell'Ordine secondo cui *"la previsione di cui all'articolo 164 comma 3 disp. att. c.p.p. si riferisce al solo caso di deposito materiale dell'atto, privo di copie, in cancelleria e non certo al caso di sua trasmissione telematica da parte del difensore"*; inoltre, la modalità suggerita nella nota in oggetto di *"sopperire alla necessità delle copie di cui al comma 2 dell'art.164 disp. att. c.p.p. mediante la trasmissione dell'atto di impugnazione a mezzo posta elettronica alla Cancelleria del giudice adito e financo ai singoli Magistrati"* non è conforme alla normativa vigente, come sopra illustrata.

Pertanto, anche in caso impugnazione inoltrata secondo le disposizioni dell'art. 24, comma 6-*bis* e seguenti, del D.L. 28.10.2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione n.176 del 18.12.2020, deve ritenersi dovuto il pagamento dei diritti di copia in caso di copie dell'atto di impugnazione formate dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario, secondo quanto previsto dall'art.164, comma 3, disp.att.c.p.p.; resta pur sempre salva, nel rispetto delle misure di sicurezza legate al contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, l'adozione da parte dell'ufficio di misure organizzative volte a consentire il deposito in cancelleria delle copie cartacee dell'atto di impugnazione formate dal difensore, senza che siano dovuti - in questo caso - i diritti di copia.

Cordialmente.

Roma, 9 marzo 2021

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Mimmo  
